

SCHEMA TECNICA

LEGGE REGIONALE 29 SETTEMBRE 2003, N. 19

NORME IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E DI RISPARMIO ENERGETICO

Secondo dati forniti dall'International Dark Sky Association di Tucson, Arizona (U.S.A.), confermati anche in ambito nazionale da recenti studi condotti dalla Società Astronomica Italiana (S.A.It.), oltre il 30% dell'illuminazione pubblica è, mediamente, disperso verso l'alto, determinando un'ingente dispersione di energia, quantificabile ogni anno in Italia a circa 150-200 milioni di euro (stime fatte per l'anno '96, con aumenti annui di circa il 10%). Studi condotti dalla S.A.It. hanno mostrato come in comuni di medie dimensioni (circa 50.000 abitanti), mediante interventi di solo uso razionale dell'energia ai fini dell'illuminazione pubblica, si possano conseguire risparmi valutabili in circa 150 mila euro.

Con questa legge la Regione Emilia Romagna intende promuovere la riduzione dei consumi energetici derivati dall'inquinamento luminoso inteso come ogni forma di irradiazione di luce artificiale che orientata al di sopra dell'orizzonte, si disperda al di fuori delle aree cui è funzionalmente dedicata. In tal modo si perseguono al tempo stesso altri obiettivi quali la tutela dell'attività degli osservatori economici, la diminuzione dell'emissione in atmosfera di anidride carbonica, l'aumento della sicurezza dei centri abitati data dalla migliore visibilità dei corpi al suolo.

Tutto ciò tramite interventi quali l'adozione di lampade ad alta efficienza (ad esempio quelle al sodio a bassa pressione), la limitazione delle dispersioni verso l'alto mediante appropriate schermature e opportune angolature del fascio luminoso dall'alto verso il basso, nonché l'adozione di apparecchi illuminanti aventi un'intensità massima di zero candele per 1000 lumen.

La legge prevede sanzioni a chiunque realizzi impianti di illuminazione pubblici e privati in difformità ai canoni fissati.

In omaggio al principio costituzionale di sussidiarietà, la competenza amministrativa spetta ai Comuni che provvederanno a:

- definire l'estensione delle zone di protezione dall'inquinamento luminoso intorno agli osservatori;
- adeguare il regolamento urbanistico edilizio e predisporre un abaco in cui siano indicate, zona per zona, tipologie ammesse tra cui progettisti e operatori potranno scegliere quale installare;
- dare diffusione delle nuove disposizioni per la realizzazione di impianti di illuminazione a tutti i soggetti interessati;

- individuare, anche in collaborazione con i gestori, gli apparecchi responsabili di abbagliamento e quindi pericolosi per la viabilità, da adeguare alla presente legge;
- elencare le fonti di illuminazione che per la loro specificità possono derogarvi (es. fari costieri, impianti di illuminazione di carceri, caserme, aeroporti);
- svolgere funzioni di vigilanza.

Alla Regione spettano competenze di indirizzo e coordinamento, alle Province funzioni di supporto e coordinamento dell'attività dei Comuni.